



# CITTÀ DI LENTINI

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

**SETTORE 7 - SERVIZI SOCIALI - SERVIZI DEMOGRAFICI**

## **DETERMINAZIONE DEL COORDINATORE**

N. SETTORIALE 33 del 12/02/2025

Il Responsabile del Procedimento Carmela Linfazzi

**OGGETTO :**

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CATTURA E  
RECUPERO CON INSTALLAZIONE GABBIE TRAPPOLE  
PER CANI RANDAGI NON FACILMENTE AVVICINABILI  
PRESENTI NELLA ZONA DI VIA VENTIMIGLIA DEL  
COMUNE DI LENTINI - CIG B5948B6603 -  
DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA**

### **PREMESSO CHE:**

- con delibera del Consiglio Comunale n. 50 del 08/10/2024 è stato approvato il documento unico di programmazione 2024/2026 (art.170, comma I del D.to L.gs267/2000);
- con delibera del Consiglio Comunale n. 55 del 28/10/2024 è stato approvato il bilancio di previsione 2024/2026;
- con Deliberazione di G.M. n. 139 del 30/10/2024 è stato approvato il PEG 2024/2026 e assegnate ai coordinatori le risorse finanziarie, strumentali e il personale al fine di raggiungere gli obiettivi gestionali;
- l'art. 163, co. 1, del D. lgs. n.267/2000, dispone che "Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria.,,"
- l'art. 163 del D. lgs. n. 267/2000, al co.3, prevede "l'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio.,,"

### **VISTI:**

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2025, che prevede il differimento del termine per la

deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali 2025/2027 al 28 febbraio 2025 e l'autorizzazione all'esercizio provvisorio;

- l'art. 164, comma 2 del D.lgs. n.267/2000, il quale prevede che “il bilancio di previsione annuale ha carattere autorizzatorio costituendo limite agli impegni di spesa, fatta eccezione per i servizi per conto terzi”;

## **VISTO**

- Che la Regione Siciliana con legge regionale 15/2000 persegue gli obiettivi di tutela degli animali d'affezione e di prevenzione del randagismo attraverso strumenti che coinvolgono diversi ambiti istituzionali e soggetti privati;
- Che fra le competenze attribuite ai Comuni, specificate nel D. A. N.02825 del 2007, rientra il servizio di cattura dei cani e la custodia di quelli catturati allo scopo di poterli riammettere già microchippati e sterilizzati sul territorio;
- Che i predetti servizi possono essere svolti direttamente dai Comuni o affidati a ditte accreditate, Enti o Associazioni riconosciute che operano sul territorio di propria competenza o in altri comuni;
- Che il servizio di cattura con gabbia trappola per la sua specificità al cui esito è finalizzata la presente determina, richiede specifiche attrezzature ed interventi, non ricomprese fra le ordinarie attività del servizio di recupero, ricovero e mantenimento cani randagi presenti nel territorio del Comune di Lentini;

**DATO ATTO** che è stata accertata, dai volontari animalisti, che hanno segnalato e/o denunciato il problema all'Associazione Vivi Piemonte e, per il tramite di quest'ultima, al Garante Regionale della protezione animali, la presenza sul territorio comunale di cani non facilmente avvicinabili, per i quali la cattura con le ordinarie tecniche di avvicinamento non ha dato esito positivo;

**DATO ATTO**, altresì, che allo scopo di favorire l'eco sistema e consentire un armonico rapporto animali/ambiente, nonché di ridurre il fenomeno randagismo nella zona di Via Ventimiglia presso cui girovagano i cani di cui trattasi, si ritiene necessario ricorrere all'ausilio di strumenti adatti per la loro cattura così da poter procedere, a favore di ciascun cane catturato, alla sterilizzazione, allo stallo e, laddove sia possibile, alla conseguente reimmissione sul territorio;

**RITENUTO** necessario, al fine di controllare il fenomeno del randagismo sul territorio comunale e tutelare animali ed ambiente, dover assicurare un primo intervento del servizio cattura con gabbia trappola e recupero per un numero massimo di n.6 cani femmina, a far data dal giorno di messa in posa della gabbia trappola;

## **DATO ATTO**

- che si è provveduto a richiedere diversi preventivi di spesa ad Associazioni operanti nel settore;
- che è pervenuto con nota prot. n. 2642 del 04.02.25 preventivo di spesa da parte della ditta Dog Village con sede in via Venezia n. 369 Gela - P.Iva 02005420852, che si allega al presente atto;
- che l'importo complessivo per un primo intervento viene quantificato in € 4.950,00 oltre IVA al 22%;

**RILEVATO** che l'art. 50 del decreto Lgs 36 del 2023 prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto dei servizi e forniture di importo inferiore a 140.000,00 euro anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee alla esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

**VISTA** la Legge di Stabilità 2016 - il comma 450 dell'art. 1 della L.296/2006 e s.m.i. che sottrae i micro affidamenti di beni e servizi di importo pari o inferiore ad € 5.000,00 all'obbligo di approvvigionamento telematico;

**RICHIAMATO** l'art. 49, comma 6, del D. Lgs. 36/2023, ai sensi del quale è consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;

**EVIDENZIATO** che il fine che l'affidamento persegue è quello di controllare il fenomeno del randagismo sul territorio comunale e tutelare animali ed ambiente, assicurando un primo intervento del servizio cattura con gabbia trappola nella zona segnalata;

**VISTO** l'art. 17, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, il quale prevede che "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";

**VISTO**, altresì, il comma 2 del sopra citato art. 17 del D.Lgs. n. 36/2023, il quale prevede che " In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale";

**CONSIDERATO** che per la fattispecie del servizio di cattura di cui trattasi occorre intervenire con estrema urgenza dando avvio ad un primo intervento che prevede la cattura di n. 6 cani femmina e le relative cure fino a poterli riammettere nel territorio;

**PRECISATO**, quindi, che:

- il contratto avrà ad oggetto il servizio di cattura e recupero cani randagi non facilmente avvicinabili presenti nel territorio comunale con strumenti quali gabbia trappole con la previsione per un numero di 6 cani femmina da catturare in un termine di 30 giorni, a far data dalla messa in posa della gabbia trappola;
- il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio con un apposito scambio di lettere e presentazione preventivo;
- le clausole negoziali essenziali sono descritte nella richiesta di preventivo;
- la scelta del contraente verrà effettuata mediante affidamento diretto ai sensi D.Lgs. n. 36/2023
- il corrispettivo contrattuale è pari ad € 4.950,00 oltre IVA al 22%;

**RITENUTO**, quindi, di impegnare al cap. n. 30292 la somma di € 6.039,00 sul bilancio 2025;

**DATO ATTO CHE:**

- è stata verificata la regolarità contributiva della ditta fornitrice, come da DURC on-line prot. n. INAIL 47385526 con scadenza validità al 16/05/2025
- ai fini degli obblighi di tracciabilità delle movimentazioni finanziarie, è stato richiesto e attribuito dall'ANAC il seguente CIG B5948B6603;

**VISTA** la deliberazione di Giunta Municipale n. 69 del 21 maggio 2024, di immediata esecuzione, con la quale è stata approvata la nuova struttura organizzativa di massima dimensione dell'ente;

**VISTO** il Decreto Sindacale n. 20 del 05/07/2024 di nomina del Coordinatore del 7° Settore "Servizi sociali locali - Servizi demografici (Anagrafe, Stato civile) - Randagismo" e attribuzione delle funzioni dirigenziali di cui all'art. 107 del T.U.E.L n. 267/2000;

## PROPONE

1. **DI AFFIDARE**, ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. b) del D.Lgs. n.36/2023 alla ditta Dog Village con sede in Gela Via Venezia n.369 P.Iva 02005420852 il servizio di cattura e recupero cani randagi non facilmente avvicinabili presenti nel territorio comunale per € 4.950,00 oltre IVA al 22%;
2. **DI IMPEGNARE** la somma di € **6.039,00** imputandola al Capitolo 30292 del bilancio 2025 impegno come da mappa dei Servizi Finanziari;
3. **DI DARE ATTO** che il pagamento del compenso alla ditta avverrà, previa verifica dell'esatto adempimento del servizio svolto, con apposito atto di liquidazione del Coordinatore del 7° settore a seguito di presentazione di fattura elettronica e acquisizione, in ottemperanza alle disposizioni della Legge 13 agosto 2010 n.136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, della dichiarazione circa gli estremi del conto corrente bancario dedicato alle commesse pubbliche;
4. **DI ATTESTARE**
  - ai sensi dell'art. 9 della legge n. 102/2009, che l'impegno di spesa del presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica;
  - ai sensi dell'art. 183,c. 8 del D.Lgs 267/2000 che l'impegno di spesa adottato con il presente provvedimento determina un programma di pagamenti che risulta altresì compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno/pareggio di bilancio;
5. **DARE ATTO**
  - che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti, a cura di chi di competenza, gli obblighi previsti dall'art. 37 del D. Lgs. n. 33 del 2013 ai fini della pubblicità della presente procedura, sull'apposita sezione del sito internet dell'ente, Amministrazione Trasparente;
  - dell'assenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della L. 241/90, come introdotto dalla Legge 190/2012 e come previsto dall'art. 9 del Piano Anticorruzione dell'ente;

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE 7 - SERVIZI SOCIALI - SERVIZI DEMOGRAFICI**

Vista la suddetta proposta

Visto lo statuto;

Visto l'O.R.EE.LL;

**DETERMINA**

**Approvare la proposta sopra riportata avente ad oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CATTURA E RECUPERO CON INSTALLAZIONE GABBIE TRAPPOLE PER CANI RANDAGI NON FACILMENTE AVVICINABILI PRESENTI NELLA ZONA DI VIA VENTIMIGLIA DEL COMUNE DI LENTINI - CIG B5948B6603 - DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA**

*E ne attesta la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000*

Lentini li, 12/02/2025

**Il Responsabile del Settore  
Carmela Linfazzi / ArubaPEC S.p.A.**

,